

Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Marine Harvest ASA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017, causa T-704/14 Marine Harvest ASA/Commissione europea

(Causa C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, integralmente o parzialmente, la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014 o, in subordine, annullare le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione o, in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla ricorrente ai sensi della decisione;
- condannare la Commissione alle spese legali della ricorrente e alle altre spese relative sia al presente procedimento sia al procedimento dinanzi al Tribunale;
- se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte;
- adottare qualsiasi altra misura che la Corte ritenga opportuna.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non applicando l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ («regolamento sulle concentrazioni») nella presente causa.
 - a. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «concentrazione unica», in particolare, per aver escluso il considerando 20 del regolamento sulle concentrazioni come base per interpretare l'intenzione del legislatore dell'Unione di trattare come una «concentrazione unica» tutte le operazioni «oggetto di un vincolo condizionale».
 - b. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della ratio dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
2. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto infliggendo due ammende per un unico comportamento.
 - a. La sentenza ha violato il principio del *ne bis in idem* in quanto ha inflitto alla Marine Harvest due ammende per aver acquisito la partecipazione del 48,5 % del sig. Malek: una prima volta, EUR 10 000 000 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima della notifica (presunta violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004) e ulteriori EUR 10 000 000 sulla base dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni per aver asseritamente realizzato la concentrazione prima dell'autorizzazione (presunta violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni).

- b. In subordine, la sentenza ha violato il principio di imputazione poiché, quando ha determinato la seconda sanzione, non ha tenuto conto della prima sanzione.
- c. In ulteriore subordine, nella sentenza il Tribunale è incorso in un errore di diritto non applicando il principio del concorso di infrazioni: l'asserita violazione dell'obbligo di notifica di cui articolo 4, comma 1 era l'infrazione più specifica e, pertanto, includeva l'asserita violazione dell'obbligo dello status quo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni che costituiva l'infrazione più generale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) l'8 gennaio 2018 — Sole-Mizo Zrt./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli
Igazgatósága**

(Causa C-13/18)

(2018/C 142/31)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sole-Mizo Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi di uno Stato membro in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) —ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l'«IVA») (...) dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi— in quanto, all'epoca della decisione dell'autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito.
- 2) Se sia conforme al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell'articolo 183) e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, una prassi di uno Stato membro che, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distingue a seconda che l'autorità tributaria nazionale non abbia rimborsato l'imposta nell'osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — oppure se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all'entità del tasso degli interessi maturati sull'IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell'Unione dalla Corte di giustizia, indica due periodi distinti, di modo che,

— nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l'interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell'IVA indicata nelle fatture, mentre